

CAMERA DEI DEPUTATI N. 731

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso e la progressione in carriera dei docenti universitari, nonché dei ricercatori e dei tecnologi degli enti di ricerca, banditi successivamente al 31 dicembre 1988

Presentata il 21 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste nel nostro paese una prassi ormai consolidata e comunemente accettata sull'accesso alle carriere accademiche. Tutti sono a conoscenza del fatto che nelle università si creano dei veri e propri potentati personali, in grado di « portare in cattedra » anche personale docente scarsamente qualificato, che ha avuto il solo merito di servire fedelmente, per anni e gratuitamente, qualche « barone », abilmente collegato con enti di ricerca pubblici e privati, in grado di distribuire contributi, finanziamenti, borse di studio, incarichi professionali e quant'altro, dissipando il denaro pubblico in nome di un concetto di cultura piuttosto discutibile. Tutto ciò è stato reso possibile dall'assurda modalità prevista per i concorsi pubblici in questo

settore, a partire da quelli per ricercatore universitario fino a quelli per ricercatore o tecnologo negli enti di ricerca. L'elevato livello di preparazione necessario per partecipare a tali concorsi fa sì che il giudizio delle commissioni esaminatrici si basi su valutazioni del tutto arbitrarie, tali da nascondere, per di più impunemente, delle vere e proprie spartizioni, spesso andate di pari passo con i metodi lottizzatori dei partiti politici tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90. Il mondo accademico, per le sue mille intersezioni con alcuni poteri dello Stato — alcuni professori sono deputati, altri magistrati, altri ancora hanno fatto parte di vari governi — ha finito esso stesso per costituirsi come luogo di potere, con le sue immunità, i suoi ingiusti privilegi, le sue regole non

scritte, cui si sono formate generazioni di classi dirigenti. Ma non è a correggere questo fenomeno che mira la presente proposta di legge, che se avesse avuto per scopo una riforma del sistema di reclutamento per la ricerca in Italia avrebbe dovuto partire da un'analisi molto più approfondita delle motivazioni di una gestione miope della politica portata avanti in questi ultimi anni per tutto il settore. Qui si prende atto invece di una situazione ancora più amara, che, malgrado l'arbitrarietà consentita dalle leggi, qualcuno è riuscito a portare a conseguenze molto gravi. In molti concorsi pubblici banditi dalle università e dagli enti di ricerca i vincitori sono stati proclamati senza nemmeno badare a frapporre un qualunque pretesto che rendesse il loro ingresso nell'ambito accademico qualcosa di diverso da una semplice cooptazione. Su queste violazioni palesi alla logica dell'interesse generale nell'affidamento di incarichi pubblici, a tempo determinato o indeterminato, dovrà porsi l'attenzione della Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone l'istituzione, allo scopo di chiarire gli intrecci esistenti tra il mondo della ricerca, pura ed applicata, quello delle imprese, quello della politica e quello, infine, di una cultura il cui significato profondo è stato volutamente frainteso.

A tale scopo la presente proposta di legge dispone che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, costituita da 25 deputati e 25 senatori, nominati rispettivamente dai presidenti dei due rami del Parlamento, che dovrà vagliare, anche avvalendosi della documentazione depositata in occasione di ricorsi presentati in sede di tutela giurisdizionale dei diritti dei singoli cittadini, le procedure e gli esiti dei concorsi pubblici per l'accesso e la progressione in carriera dei professori universitari, nonché dei ricercatori e dei

tecnologi degli enti di ricerca, con particolare riferimento a quelli banditi in data successiva al 31 dicembre 1988.

Onorevoli colleghi, l'approvazione tempestiva ed unanime della presente proposta di legge è quantomai importante, per portare a conclusione una riflessione che in alcuni ambienti accademici sta già avvenendo e che ha dato luogo ad alcune pubblicazioni in cui il sistema universitario italiano è stato ampiamente criticato. Noi non riteniamo tuttavia che la preparazione e la qualità del personale accademico e di ricerca sia tale da non poter sopportare un giudizio, se vogliamo anche ormai storico, sul modo di operare durante gli anni di maggiore corruzione nella gestione della cosa pubblica nel nostro Paese. Anzi, pensiamo che l'università sia il settore che più facilmente possa individuare ed epurare i danni che ci sono stati, anche per aprire spazi ad energie nuove, ingiustamente sacrificate e relegate al di fuori dell'ambiente di ricerca loro più consono. Di tale compito non può essere gravata né la magistratura ordinaria né l'ambiente accademico stesso. Sarà quindi il Parlamento a tentare di rendere giustizia a tutti coloro che hanno subito soprusi, che non hanno danneggiato soltanto chi ne è stato vittima, ma anche l'intera collettività, che ha dovuto privarsi di intelligenze vive, che spesso hanno continuato ad operare brillantemente all'estero, in cambio di cervelli assuefatti a ripetere lezioni stantie e che nessun progresso hanno potuto portare alla società italiana, soprattutto nel campo delle scienze umane, ma anche in quello delle cosiddette « scienze dure », dove le modalità di ricerca e di approccio alle singole materie si sono dimostrate negli anni ripetitive e non suscettibili di produrre un progresso tale da collocare l'Italia in quei posti di rilievo che, in passato, erano stati conquistati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso e la progressione in carriera dei docenti universitari, nonché dei ricercatori e dei tecnologici degli enti di ricerca, banditi successivamente al 31 dicembre 1988.

2. La Commissione è composta da 25 senatori e da 25 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, procedono alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di un vicepresidente e di un segretario.

ART. 2.

1. La Commissione parlamentare di inchiesta ha in particolare il compito di svolgere accertamenti sulle seguenti materie:

a) modalità di pubblicazione e contenuto dei bandi di concorso pubblico per la copertura di posti di professore universitario ordinario ed associato, di ricercatore universitario, di ricercatore o tecnologo dirigente presso gli enti di ricerca, nonché di tecnologo o ricercatore presso gli enti di ricerca;

b) modalità di pubblicazione e contenuto dei bandi per l'assegnazione di borse

di studio, per il reclutamento di personale docente o ricercatore con contratto a tempo determinato, nonché di personale docente o di ricerca supplente;

c) modalità di svolgimento, formazione dei giudizi ed esiti finali dei concorsi pubblici di cui alle lettere a) e b);

d) attività retribuita svolta dai partecipanti ai concorsi di cui alle lettere a) e b), con particolare riferimento a collaborazioni con componenti delle commissioni d'esame.

ART. 3.

1. Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta nomina un relatore per ciascun concorso preso in considerazione, concedendo un termine di trenta giorni per riferire alla Commissione in sede plenaria. Sulla base della relazione la Commissione può deliberare l'acquisizione di atti, l'audizione di testimoni o la trasmissione di circostanziate denunce all'autorità giudiziaria competente.

ART. 4.

1. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di un anno dalla data del suo insediamento.

2. La Commissione delibera, di volta in volta, la pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti acquisiti.

3. Le relazioni conclusive dei lavori sono comunque pubblicate.

ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.